

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **207/2000** (ECLI:IT:COST:2000:207)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **25/05/2000**; Decisione del **08/06/2000**

Deposito del **16/06/2000**; Pubblicazione in G. U. **21/06/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25418**

Atti decisi:

N. 207

## ORDINANZA 8-16 GIUGNO 2000

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di accertamento della legittimità e della ammissibilità di una richiesta di referendum di iniziativa popolare, instaurato ai sensi dell'articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), il Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 9 della citata legge regionale, nella parte in cui conferisce all'ufficio remittente, istituito dall'art. 8 nell'ambito del Tribunale di Aosta, le attribuzioni concernenti il controllo di legittimità e di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;

che, ad avviso del remittente, sarebbe violata la riserva di legge statale, contenuta nell'art. 108 della Costituzione, che escluderebbe la disciplina dell'attività giudiziaria e giurisdizionale dalle competenze delle Regioni, anche a statuto speciale.

Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di remissione, è entrata in vigore la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 dicembre 1999, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, "Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano") la quale, innovando il censurato art. 9, affida il controllo di legittimità e di ammissibilità delle richieste di referendum ad una apposita Commissione regionale per il referendum popolare, nominata dal Consiglio regionale e composta di tre esperti in discipline pubblicistiche indicati dal Presidente della Corte d'appello di Torino;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente, ad esso spettando di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la sollevata questione di costituzionalità sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*